



Gruppo consiliare
Verdi per i valori - Idv
Il Presidente

Proposta di legge elettorale regionale

SOMMARIO

Art. 1 (Recepimento)

Art. 2 (Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore)

Art. 3 (Elezione del Consiglio regionale. Numero dei consiglieri)

Art. 4 (Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni)

Art. 5 (Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale)

Art. 6 (Scheda elettorale)

Art. 7 (Liste e candidature)

Art. 8 (Lista regionale e premio)

Art. 9 (Modifiche alla legge n. 108 del 1968)

Art. 10 (Norme di prima attuazione)



Gruppo consiliare
Verdi per i valori - Idv
Il Presidente

Art. 1

(Recepimento)

- 1 All'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.
2. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), così come integrate dall'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, con le successive modificazioni e integrazioni.
3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.

Art. 2


(Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore)



Gruppo consiliare
Verdi per i valori - Idv

Il Presidente

1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente con il rinnovo del Consiglio regionale.
2. Presso l'Ufficio centrale regionale sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale da parte di un delegato del candidato dalle ore 08,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.
3. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste, dall'accettazione del collegamento da parte del candidato Presidente, nonché dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato.
4. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modifiche e integrazioni.
5. La candidatura di ciascun candidato Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, e successive modifiche e integrazioni, contenente delega a un elettore a effettuare il deposito di cui al comma 2.
6. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge, comunica senza indugio agli Uffici delle due circoscrizioni l'avvenuta ammissione delle liste aventi il medesimo contrassegno ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.
7. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
8. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale, fa parte del Consiglio regionale. Sono altresì eletti consiglieri regionali i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati



Gruppo consiliare
Verdi per i valori - Idv

Il Presidente

eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale utilizza quello assegnato alla lista provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale.

Art. 3

(Elezione del Consiglio regionale. Numero dei consiglieri)

1. Ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale, oltre al Presidente eletto, il Consiglio regionale è composto da trenta (30) membri eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, di ventidue (22) nella circoscrizione provinciale di Perugia e otto (8) nella circoscrizione provinciale di Terni salvo quanto previsto all'articolo 8.
2. Le liste per le elezioni del Consiglio regionale devono essere presentate e ammesse in entrambe le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.
3. In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento dell'unità più vicina. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito. Il Presidente della Regione



Gruppo consiliare
Verdi per i valori - Idv

Il Presidente

determina con proprio decreto l'ammontare della somma.

Art. 4

(Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni)

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi".

Art. 5

(Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale)

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi.".

2. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale".



Gruppo consiliare
Verdi per i valori - Idv
Il Presidente

Art. 6

(Scheda elettorale)

1. La scheda per l'elezione del Presidente è la stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato.
2. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
3. Ciascun elettore può esprimere inoltre un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.
4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
6. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene.
7. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.
8. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al



Gruppo consiliare
Verdi per i valori - Idv

Il Presidente

candidato Presidente e nulli i voti di lista.

9. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.


Art. 7

(Liste e candidature)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 108 del 1968, nelle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge, le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni, anche in una sola delle Camere, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, il quale può, a sua volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.

2. Il numero 4 del comma 8 dell'articolo 9 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di



Gruppo consiliare
Verdi per i valori - Idv

Il Presidente

riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature".

Art. 8

(Lista regionale e premio)

1. La lista regionale, prevista dalla legge n. 108/1968 così come modificata dalla legge n. 43/1995, deve intendersi composta, successivamente all'attribuzione di tutti i seggi da parte dell'Ufficio centrale regionale, esclusivamente attingendo dai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale e secondo le modalità di cui ai successivi commi.
2. Concorrono al riparto dei seggi tutte le liste che abbiano superato uno sbarramento nella circoscrizione regionale del 4 per cento, ovvero, pur non avendo superato tale percentuale, siano collegate ad una coalizione che abbia superato uno sbarramento nella circoscrizione regionale del 5 per cento.
3. L'assegnazione dei seggi avviene su base provinciale per quanto riguarda i quozienti interi, dividendo il totale delle cifre elettorali di tutte le liste provinciali



Gruppo consiliare
Verdi per i valori - Idv

Il Presidente

che accedono al riparto dei seggi, *per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione più uno*¹. A tal fine si applicano i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 15 della legge n. 108/1968.

4. I seggi che rimangono non assegnati con i quozienti interi vengono attribuiti al collegio unico regionale. Compiute le operazioni di cui al comma 3, l'Ufficio centrale regionale verifica se il totale dei seggi complessivamente conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale risultato eletto sia pari o superiore a diciannove; qualora tale verifica dia esito negativo, assegna ai gruppi di liste provinciali collegate al candidato alla Presidenza della Giunta regionale risultato eletto una quota aggiuntiva di seggi che consenta di raggiungere il numero di diciannove consiglieri.


5. I seggi aggiuntivi di cui al comma 4 sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegate al candidato alla Presidenza della Giunta regionale risultato eletto *sulla base dei voti residuati ottenuti da ciascun gruppo. A tal fine, l'Ufficio centrale regionale determina per ciascuna lista il numero dei voti residuati e somma quelli di tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Procedo quindi all'assegnazione di cui al primo periodo secondo la graduatoria decrescente degli stessi, fino a concorrenza dei seggi aggiuntivi da attribuire ai sensi del comma 4.*²

Nell'ambito di detti gruppi di liste si procede successivamente alla assegnazione dei seggi nelle singole circoscrizioni sulla base dei maggiori resti espressi dalle singole liste in valore assoluto.

In caso di parità dei resti, il seggio è assegnato alla lista provinciale che ha

¹ In subordine a quanto previsto nella parte in corsivo si propone la seguente formulazione: "per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione".

² In subordine a quanto previsto nella parte in corsivo si propone la seguente formulazione: "seguendo la graduatoria decrescente delle cifre elettorali espresse in termini percentuali conseguite a livello regionale".



Gruppo consiliare
Verdi per i valori - Idv

Il Presidente

conseguito la maggiore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale.

Nell'ambito dei gruppi di liste interessati dal riparto di cui al comma 4 e ai periodi primo, secondo e terzo del presente comma, la assegnazione dei seggi nelle singole circoscrizioni avviene, in ogni caso, ad iniziare da quella in cui il gruppo di liste non ha conseguito seggi sulla base delle assegnazioni compiute sulla base dei quozienti interi, di cui al comma 3.

Nel caso di mancato conseguimento di seggi in entrambe le circoscrizioni sulla base dei quozienti interi, o di assegnazione di un numero pari di seggi tra le circoscrizioni, il seggio eventualmente attribuito ai sensi del comma 4 e dei periodi primo, secondo e terzo del presente comma è assegnato sulla base delle maggiori cifre individuali dei candidati.

6. Gli eventuali ulteriori seggi che rimangono ancora da attribuire, una volta esaurita la graduatoria di cui al comma 5, sono assegnati al gruppo di liste provinciali collegato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale risultato eletto che ha conseguito la maggiore cifra elettorale espressa in valore assoluto conseguita a livello regionale. Nell'ambito di detto gruppo di liste, si procede successivamente alla assegnazione dei seggi nelle singole circoscrizioni sulla base delle maggiori cifre individuali dei candidati.

7. Dei seggi assegnati nel caso di cui al comma 4 si tiene conto ai fini dei restanti seggi da attribuire tra i gruppi di liste provinciali non collegati al candidato alla carica di presidente della Giunta regionale risultato eletto. A tale scopo è utilizzato l'ultimo dei seggi o, qualora necessario, gli ultimi seggi eventualmente spettanti ai gruppi di liste provinciali non collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale risultato eletto, ad iniziare da quella che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali su base regionale e proseguendo secondo la graduatoria crescente delle cifre elettorali. Nell'ambito di ciascuno dei detti gruppi di liste si procede



Gruppo consiliare
Verdi per i valori - Idv

Il Presidente

utilizzando il seggio che spetta alla circoscrizione nella quale la lista provinciale ha conseguito la minore cifra elettorale in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale.

9. Ai fini del calcolo del numero dei consiglieri di cui al presente articolo, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto, spetta al Presidente eletto.

Art. 9

(Modifiche alla legge n. 108 del 1968)

1. Alla legge n. 108/1968 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 15 le parole: "nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale" sono eliminate;

b) alla lettera d) del terzo comma dell'articolo 15 le parole: "comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale" sono eliminate;

c) al numero 1) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "le cifre elettorali a essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "il numero dei voti conseguito da ciascun candidato alla presidenza" e le parole: "a ciascuna lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "a ciascun candidato alla presidenza";

d) il numero 2) del comma 13 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"2) individua il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito il maggior numero di voti";

e) al numero 3) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "alla lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente";

f) al numero 4) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "alla lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente";

g) al numero 5) del comma 13 dell'articolo 15 il periodo "Proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale." è sostituito dal seguente:



Gruppo consiliare
Verdi per i valori - Idv

Il Presidente

"Proclama eletto il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale maggiormente suffragato e tutti i candidati, nei limiti dei posti ai quali le liste hanno diritto, ai sensi dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 8".

h) al comma 15 dell'articolo 15 le parole: "alla lista" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente".

Art. 10

(Norme di prima attuazione)

1. Nelle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge e in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 108/1968 e dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, le candidature a Presidente e le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 08,00 del ventiseiesimo giorno alle ore 12,00 del venticinquesimo giorno antecedenti quello ultimo della votazione.